

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 avente ad oggetto "Legge provinciale per il governo del territorio" ed in particolare l'articolo 9 che dispone:

"Art. 9 Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.

OMISSIS."

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 14.12.2020, si provvedeva all'approvazione del Regolamento edilizio comunale specificando che lo stesso, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sostituirà gli analoghi Regolamenti vigenti nei 3 rispettivi comuni catastali di Carano, Daiano e Varena.

Visto ora l'art. 4 del menzionato Regolamento edilizio comunale, che testualmente recita:

"1. La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta da:

- a. il Sindaco o un Assessore da lui delegato che la presiede;
- b. il Capo dei Vigili del Fuoco dei corpi presenti designato dal Sindaco. Egli ha diritto di voto per quanto di sua competenza.
- c. tre componenti scelti tra le figure professionali sottoelencate:
 - due laureati tra architetti e ingegneri esperti in materia urbanistico-edilizia e tutela paesaggistico-ambientale iscritti ai relativi albi professionali;

◦ un laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, con comprovata esperienza e competenza in materie attinenti le valutazioni di pratiche edilizie e urbanistiche (geologia, geotecnica, impiantistica, foreste, giurisprudenza, ecc.).

2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile dell'Ufficio tecnico o ad un dipendente comunale da lui designato.

OMISSIS.”

Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 12.06.2025, esecutiva, si provvedeva ad approvare l'avviso pubblico per la nomina di componenti esperti della Commissione edilizia comunale (CEC), pubblicato con prot. n. 4204 del 13.06.2025 per n. 17 giorni.

Verificato che entro i termini stabiliti dal menzionato avviso (il giorno 30/06/2025 ore 12.00) sono state presentate n. 14 dichiarazioni di disponibilità e più precisamente le seguenti:

- ✓ Omissis - prot. n. 4282 del 17.06.2025;
- ✓ Omissis - prot. n. 4283 del 17.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4320 del 18.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4380 dd. del 06.2025;
- ✓ Omissis - prot. n. 4386 del 20.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4393 del 23.06.2025;
- ✓ Omissis - prot. n. 4395 del 23.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4396 del 23.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4397 del 23.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4454 del 25.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4494 del 26.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4542 del 30.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4543 del 30.06.2025;
- ✓ Omissis – prot. n. 4560 del 30.06.2025.

A seguito di comparazione tra i curricula dei candidati, si ritiene di dover ora provvedere alla nomina della nuova CEC, individuando quali membri esperti i Signori:

- ✓ ing. Marco Sontacchi;
- ✓ arch. Marlen Vanzetta;
- ✓ geom. Lorenzo Costa;

i cui curricula risultano maggiormente qualificati e idonei allo scopo, come da prospetto di comparazione, agli atti.

Visto lo Statuto dell'ex Comune di Varena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26.11.2009 e ss.mm., ed in particolare l'art. 35 c. 1 lett. d), applicabile ai sensi dell'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 13.01.2020.

Atteso che con il presente provvedimento s'intende impegnare la correlata spesa corrente presunta.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4 della L.R. di data 03.05.2018, n. 2 e successive modificazioni, al fine di consentire la convocazione della Commissione di cui trattasi con celerità.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 4 presenti e votanti),

DELIBERA

1. di nominare quali componenti esperti della Commissione Edilizia Comunale, i Signori:

- ✓ ing. Marco Sontacchi;
- ✓ arch. Marlen Vanzetta;
- ✓ geom. Lorenzo Costa;

2. di prendere atto che fanno parte della Commissione, quali membri di diritto in base al citato art. 4 del Regolamento Edilizio Comunale:
 - ✓ il Sindaco che la presiede;
 - ✓ il Capo dei Vigili del Fuoco dei corpi presenti designato dal Sindaco, con diritto di voto per quanto di sua competenza;
3. di precisare che le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile dell'Ufficio tecnico o ad un dipendente comunale da lui designato;
4. di prendere atto che i soggetti sopra menzionati non risultano nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità descritte in premessa, come risulta da apposita dichiarazione agli atti;
5. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.P.Reg. 09.04.2015 n. 63, la remunerazione dei professionisti (qualora trattasi di attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale), nella misura di € 25,00.= per ogni seduta di almeno 30 minuti e la remunerazione dei non professionisti, nella misura del 50% del gettone di presenza previsto per la partecipazione ai Consigli comunali (escluso il Sindaco), e pertanto di € 25,00.= per ogni seduta di almeno 30 minuti;
6. di notiziare della presente i diretti interessati;
7. di impegnare la spesa presunta pari ad € 1.500,00.= oneri esclusi al cap. 35, P.d.c.f. 1.3.2.1.1, del bilancio di previsione 2025 – 2027, es. fin. 2025, 2026, 2027;
8. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante votazione separata ed unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, c.4 della L.R. di data 03.05.2018, n. 2 e ss.mm., al fine di consentire la convocazione della Commissione di cui trattasi con celerità.
9. di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
10. di precisare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Legge Regionale n. 10 di data 19 ottobre 2016;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 02.07.2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F. to ing. Marco Maurina

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 02.07.2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F. to rag. Patrizia Bonelli